



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA
CROTONE

Tel. 0962. 611601 - 0962. 611603

E-mail: cpcrotone@mit.gov.it

PEC: cp-crotone@pec.mit.gov.it

Sito internet: <http://www.guardiacostiera.gov.it>

ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE

NUMERO BLU EMERGENZE IN MARE 1530



NUMERO UNICO DI EMERGENZA 112



INDICE

Articolo 1 – Disposizioni generali	5
Articolo 2 – Definizioni	6
Articolo 3 - Zone di mare riservate o vietate alla balneazione	7
Articolo 4 - Individuazione delle zone riservate alla balneazione e delle acque sicure	8
Articolo 5 - Disciplina della balneazione e delle altre attività	10
Articolo 6 - Corridoi di atterraggio e disciplina della navigazione all'interno degli stessi	11
Articolo 7 - Disposizioni sull'organizzazione del servizio di salvataggio presso strutture balneari	12
Articolo 8 - Obblighi e facoltà dei comuni costieri sulle spiagge libere	16
Articolo 9 - Altre disposizioni particolari per gli stabilimenti balneari	17
Articolo 10 - Obblighi per l'assistente bagnante e per il gestore dello stabilimento	19
Articolo 11 - Disciplina delle immersioni subacquee – rinvio	20
Articolo 12 - Disciplina della pesca – rinvio	21
Articolo 13 - Disciplina dello sci nautico, paracadutismo ascensionale, traino di piccoli gommoni (banana boat ecc.), moto d'acqua, tavole a vela (windsurf ecc.), tavole con aquilone o mezzi trainati da aquiloni (kitesurf ecc.)	21
Articolo 14 - Eventi di rilievo, rinvii e deroghe	21
Articolo 15 - Violazioni	22
Articolo 16 - Prescrizioni particolari	22
Articolo 17 - Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicazione	22
Allegato 1 - Check-list di autoverifica	
Allegato 2 - Scheda di segnalazione e intervento dell'assistente ai bagnanti	
Allegato 3 - Comunicazione servizio salvataggio	
Allegato 4 - Decalogo del bagnante	
Allegato 5 - Ordinanze di riferimento e QR Code	



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA
CROTONE

Il Capo del Circondario marittimo di Crotona:

- RAVVISATA la necessità di disciplinare, per i profili di competenza di questa Autorità Marittima, gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, della balneazione, e di tutte le attività turistico-ricreative in genere in quanto direttamente connesse all'utilizzazione del demanio marittimo lungo il litorale del Circondario Marittimo di Crotona;
- VISTI gli articoli 17, 28, 30, 68, 81, 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della navigazione e gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione - parte marittima;
- VISTO l'articolo 359 del Codice Penale (*"Persone esercenti un servizio di pubblica necessità"*);
- VISTA la Circolare del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto prot. n. 02.01/13413 del 08.02.2007, nella quale si evidenzia, tra l'altro, l'opportunità della istituzione lungo le coste con presenza di spiagge e bassi fondali, di una fascia di rispetto – dell'ampiezza di 50 metri – oltre la zona di mare riservata ai bagnanti in cui sia limitato l'ingresso ai bagnanti, ai sub e alle unità che navigano a motore;
- VISTI gli articoli 104 (*"Funzioni mantenute allo Stato"*) e 105 (*"Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali"*), lettera I (così come modificata dall'articolo 9 della legge 16 marzo 2001, n. 88), del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (*"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"*);
- VISTA la Legge 8 luglio 2003 n. 172 (*"Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico"*), in particolare gli articoli 8 (*"Ordinanze di polizia marittima"*) e 9 (*"Disposizioni inerenti i controlli di sicurezza della navigazione"*);
- VISTA la Legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 della Regione Calabria, *"Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo"*;
- VISTO il Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, *"Codice della nautica da diporto ed attuazione delle Direttive 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della Legge 8 luglio 2003, n. 172"*;
- VISTO il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008 n. 146 (*"Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171"*);

2005, n. 171, recante il Codice della nautica da diporto");

- VISTO il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206 (*"Regolamento recante norme per l'individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di assistente bagnante"*);
- VISTO l'articolo 10, comma 7, del Decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (*"Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi"*), convertito in Legge 24 febbraio 2023 n. 14, che proroga al 30 giugno 2023 l'entrata in vigore del D.M. n. 206/2016;
- VISTO il dispaccio prot. n. 02.01.04/34660 in data 07 aprile 2006 (*"Disciplina delle attività balneari: linee di indirizzo"*) del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- VISTO la Circolare del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto 02.01/13413 del 08 febbraio 2007, nella quale si evidenzia, tra l'altro, l'opportunità della istituzione lungo le coste con presenza di spiagge e bassi fondali, di una fascia di rispetto - dell'ampiezza di 50 metri - oltre la zona di mare riservata ai bagnanti in cui sia limitato l'ingresso ai bagnanti, ai sub e alle unità che navigano a motore;
- VISTA la Circolare del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto prot. n. 02.02.70/29121 del 29 marzo 2014 secondo cui, anche in forza di quanto disposto dal Decreto del Ministero della Salute del 18 marzo 2011, la presenza del defibrillatore all'interno degli stabilimenti balneari è una *"collocazione ottimale"* e quindi consigliata e la circolare del Ministero della Salute 13917-P-20 del 20 maggio 2014 recante disposizioni sul rilascio dell'autorizzazione all'impiego del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE);
- VISTA la Circolare del Ministero della Salute 18981-P-20 del 20 marzo 2012 in cui, con riferimento alla somministrazione di ossigeno da parte dei bagnini, si ritiene che sia *"...consentito a personale non medico, in assenza di un parere medico, somministrare ossigeno esclusivamente in situazioni di emergenza senza incorrere nell'esercizio abusivo della professione medica,..."* prescrivendo la necessaria disponibilità di un *"saturimetro arterioso"* tra gli strumenti di base per la gestione di tali emergenze;
- VISTO il dispaccio prot. n. 26421 in data 26 febbraio 2019 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, con il quale è stato evidenziato di aver sottoposto alle valutazioni del competente Ministero della Salute, la questione inerente all'utilizzo di bombole di ossigeno medicale per le relative determinazioni al riguardo;
- VISTA la Circolare di serie: Salvamento acquatico (S.A.) n. 01 in data 19 dicembre 2016 (prot. n. 155386), del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, contenente istruzioni operative in ordine al D.M. 206/2016, sopra citato, che diverranno efficaci quando il Decreto ministeriale troverà applicazione;

- VISTO le Direttive del Sig. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, prot. n. 13384 in data 16 aprile 2025, che forniscono indicazioni al fine di rendere omogenea, su tutto il territorio nazionale, la durata della stagione balneare ed il conseguente obbligo di prevedere, nello specifico arco temporale, la costante attivazione del servizio di salvataggio mediante la previsione di postazioni dedicate per gli assistenti bagnanti;
- VISTO il dp. prot. n. 54363 in data 16 aprile 2025 del Comando Generale del Corpo delle Capitaneria di porto - Guardia Costiera, con il quale sono state fornite una serie di disposizioni operative in materia di sicurezza balneare;
- TENUTO CONTO delle Ordinanze dei Comuni ricadenti nel Circondario marittimo di Crotona (dal comune di Sellia Marina (CZ) incluso, alla Punta Fiume Nicà, in territorio del comune di Crucoli (KR)), emanate per disciplinare l'uso del demanio marittimo e degli specchi acquei adibiti ad uso balneare, nonché delle strutture turistico-ricreative esistenti lungo il litorale;
- VISTE le disposizioni di legge e regolamentari, nazionali e regionali, emanate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- VISTA la propria ordinanza n. 51 in data 13 giugno 2018, inerente alla disciplina della navigazione da diporto e delle attività connesse;
- VISTA la propria ordinanza di sicurezza balneare n. 28 in data 22/04/2025;
- RITENUTO opportuno aggiornare la predetta ordinanza n. 28/2025, alla luce dell'esperienza applicativa maturata nel tempo e delle novità normative sopravvenute

ORDINA

ARTICOLO 1

Disposizioni Generali

1. La presente Ordinanza di sicurezza balneare disciplina le attività marittime, con particolare riferimento a quelle turistico-balneari e quelle ad esse connesse, ai fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, che si svolgono lungo il litorale marino e costiero del Circondario marittimo di Crotona, ricompreso tra la foce del fiume Nicà (a nord) e la foce del fosso Simeri (a sud), nell'ambito dei limiti della "stagione balneare", salvo diversa e specifica indicazione.
2. Tutti gli altri aspetti legati all'utilizzo e fruizione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, ivi compresi la determinazione della durata della stagione balneare e degli orari di apertura delle strutture destinate alle attività balneari, sono stabiliti con provvedimenti emanati dagli Enti territorialmente competenti (Regione Calabria e Comuni costieri).
3. Per favorire l'ottimizzazione delle attività, chiunque accerti o venga a conoscenza di una situazione di emergenza o di pericolo per l'incolumità della vita umana in mare o per la sicurezza della navigazione ovvero per la tutela dell'ambiente nel territorio del

Circondario marittimo di Crotona, è tenuto a informare immediatamente la Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Crotona (attiva 24 ore su 24), via radio sul canale 16 VHF o ad uno dei seguenti recapiti telefonici:

NUMERO EMERGENZA IN MARE	1530 o 112
CENTRALINO	0962/611601
SALA OPERATIVA	0962/611603

ARTICOLO 2

Definizioni

1. Ai fini della presente Ordinanza si applicano le seguenti definizioni:
 - a) **ENTE LOCALE:** Comune territorialmente competente;
 - b) **ASSISTENTE AI BAGNANTI:** persona fisica dotata di idoneo brevetto, mare interno e piscina (M.I.P.) in corso di validità rilasciato da un'organizzazione abilitata, nonché di certificato di idoneità fisica allo svolgimento dell'attività sportiva non agonistica e di brevetto di abilitazione al soccorso con l'uso del defibrillatore, in aderenza alle disposizioni normative vigenti in materia.
 - c) **STABILIMENTI/STRUTTURE BALNEARI:** per stabilimento/struttura balneare si intende un esercizio posto su un'area demaniale marittima, o su area ad essa contigua, dove il concessionario (anche in qualsiasi forma societaria/associativa circoli, associazioni ecc.), pubblico o privato, svolge attività, anche a titolo gratuito, di tipo turistico-balneare (con o senza balneazione, noleggio di ombrelloni, sedie a sdraio e/o cabine/spogliatoi, solarium, noleggio di natanti senza propulsione meccanica, etc). Il servizio di salvamento, unitamente ai segnalamenti di sicurezza di cui ai successivi articoli, deve essere assicurato anche dai titolari di strutture ricettive insistenti su proprietà privata immediatamente confinanti con la costa, che offrono al pubblico i medesimi servizi di tipo turistico-balneare;
 - d) **COSTE A PICCO:** coste rocciose alte, a strapiombo sul mare, non dotate di strutture finalizzate all'accesso degli utenti al mare e la cui spiaggia sottostante, se esistente, è raggiungibile solo con mezzi nautici. Per i tratti di costa interessati da fenomeni franosi, i limiti di utilizzo verranno disciplinati da specifiche Ordinanze di interdizione appositamente emanate;
 - e) **DISTANZA DALLA COSTA:** distanza rilevata tra un punto a mare ed il punto di litorale geograficamente più vicino ad esso, indipendentemente dalla direzione;
 - f) **FRONTE MARE:** distanza esistente, in linea retta, fra i punti lateralmente più esterni all'area ove ricade la struttura balneare;
 - g) **NATANTI SENZA PROPULSIONE MECCANICA:** natante da spiaggia privo di motore o di qualsiasi altro sistema di propulsione o movimento diverso dalla forza umana. Sono esclusi gli scooter acquatici, jet e propulsori acquatici e similari, surf, kite-surf, wind-surf, fly board, jetlev flyer, tutti i galleggianti trainati direttamente o indirettamente da motori meccanici, banana boats, tavole a motore e simili;
 - h) **ACQUE SICURE:** specchi acquei di profondità massima pari a 1,60 metri, caratterizzati dall'assenza di buche significative nel fondale, entro i quali le persone non esperte nel nuoto possono effettuare la balneazione;

- i) **CORRIDOI DI ATTERRAGGIO:** corsie con larghezza non inferiore a 10 metri, realizzate perpendicolarmente alla costa attraverso una zona riservata alla balneazione e sino al limite esterno della zona medesima, delimitate da gavitelli ed usate per l'atterraggio/la partenza di unità a motore e/o a vela;
- j) **UNITA' CINOFILA:** s'intende la coppia conduttore-cane nella quale il cane deve essere munito di opportuno brevetto rilasciato da un'organizzazione riconosciuta e il conduttore deve essere munito del brevetto di assistente ai bagnanti/bagnino di salvataggio;
- k) **STAGIONE BALNEARE:** il periodo temporale stabilito dai provvedimenti emanati dagli Enti territorialmente competenti (Comuni costieri ovvero, in assenza, Regione Calabria).

ARTICOLO 3

Zone di mare riservate e vietate alla balneazione

1. Durante la "stagione balneare", dalle ore 08.00 alle ore 20.00 (ove non diversamente stabilito), nell'ambito del Circondario marittimo di Crotona, le zone di mare riservate alla balneazione e pertanto interdette alla navigazione, sono quelle fino alla distanza di:
- **150** metri dalla battigia, in corrispondenza di spiagge;
 - **100** metri dai costoni rocciosi in corrispondenza di coste a picco e fatti salvi ulteriori specifici divieti oggetto di ordinanze di interdizione per i tratti interessati da fenomeni franosi.

Al fine di tutelare maggiormente la sicurezza della balneazione, si fa obbligo ai conduttori di tutte le unità navali, comprese le tavole a vela, di navigare nelle acque del Compartimento marittimo di Crotona, mantenendosi alle distanze previste dall'**Ordinanza n. 51/2018**¹ e relativi allegati di questa Capitaneria di porto ossia:

- 200 metri dalla battigia, in presenza di spiagge;
- 150 metri dalle coste a picco;
- 500 metri per acquascooter e mezzi similari;

nonché di tutte le altre Ordinanze, contingibili e temporanee, emanate dalla Capitaneria di porto, in attuazione dell'art. 59 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione.

Per quanto non espressamente disciplinato nella presente Ordinanza, in ordine alla navigazione da diporto si rimanda altresì al Codice della Navigazione, alla disciplina del diporto nautico indicata in premessa e al "Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare" (COLREG '72), approvato con Legge 27 dicembre 1977, n. 1085.

2. Sono permanentemente vietati alla balneazione i tratti di mare:
- a) compresi nel raggio di 100 metri misurati dall'imboccatura dei porti e negli ambiti portuali e dai fanali d'ingresso in tutte le direzioni ed all'interno dei sistemi di

¹ Vedasi Allegato 5.

- instradamento obbligatorio del traffico, ove esistenti, fatti salvi casi particolari previsti con specifici provvedimenti;
- b) in prossimità di pontili o passerelle di attracco per l'ormeggio di unità navali;
 - c) all'interno dei corridoi di atterraggio delle unità navali;
 - d) all'interno dei porti di Crotone, Cirò Marina e Le Castella nonché degli specchi acquei destinati all'ancoraggio e ormeggio di unità navali;
 - e) alle foci dei fiumi, dei canali e dei collettori di scarico;
 - f) nelle zone di mare interdette in forza di provvedimenti localmente emanati, a tutela della salute e della pubblica incolumità, che dovranno essere idoneamente segnalati a cure delle competenti Amministrazioni civiche, mediante apposita cartellonistica monitoria.
3. È permanentemente interdetta, per tutto l'anno, la sosta e/o il transito delle persone sulle scogliere frangiflutti e/o opere similari poste a difesa della costa, sia parallelamente che perpendicolarmente ad essa, nonché effettuare tuffi dalle opere suddette.

ARTICOLO 4

Individuazione delle zone riservate alla balneazione e delle acque sicure. Obblighi e facoltà dei concessionari/titolari di strutture balneari

1. I concessionari/titolari di strutture balneari sono tenuti a segnalare, per tutto il fronte a mare delle concessioni, i limiti delle zone riservate alla balneazione, con gavitelli di colore rosso/arancione, saldamente ancorati al fondo e disposti parallelamente alla linea di costa ad una **distanza massima di 50 (cinquanta) metri l'uno dall'altro**, in numero minimo di due. In caso di concessionari/titolari confinanti, i gavitelli devono costituire una linea con andamento continuo. Ai predetti gavitelli è vietato l'ormeggio di qualsiasi unità navale. Negli specchi acquei antistanti le spiagge e le scogliere libere, frequentate da bagnanti, i gavitelli devono essere posizionati dai rispettivi Comuni rivieraschi.
2. Qualora per comprovate ragioni tecniche/operative, non fosse possibile il posizionamento delle boe di colore rosso/arancione delimitanti le zone riservate alla balneazione, i Comuni rivieraschi e i titolari delle strutture balneari potranno richiedere al Capo del Circondario marittimo - ai sensi dell'art. 14, comma 6, della presente ordinanza - una specifica deroga in ordine alle modalità di segnalazione dei predetti limiti della zona riservata alla balneazione; l'autorizzazione, se e quando rilasciata, indicherà le condizioni alternative da attuare e avrà la validità indicata nella medesima (per i concessionari, pari a quella della concessione demaniale marittima, di cui seguirà le sorti). La struttura balneare, al rilascio della suddetta autorizzazione, dovrà apporre apposita cartellonistica sulla spiaggia in concessione, redatta in almeno quattro lingue (italiano, inglese, francese e tedesco) riportante la seguente dicitura, provvedendo ad effettuare il periodico controllo sulla permanenza e sull'integrità della relativa segnaletica e, se del caso, all'immediato ripristino/sostituzione della stessa:

ATTENZIONE
BOE ROSSE DELIMITANTI LE ACQUE RISERVATE ALLE
BALNEAZIONE COLLOCATE A XXX MT ANZICCHE' A 150 MT
DALLA SPIAGGIA

Sono fatti comunque salvi i divieti imposti alle unità navali di cui agli artt. 3 e 4 della presente Ordinanza.

3. I concessionari/titolari di strutture balneari, negli specchi acquei assentiti in concessione ovvero antistanti le strutture stesse, e i Comuni rivieraschi, nelle spiagge e scogliere libere frequentate da bagnanti, **devono segnalare il limite delle acque sicure, con profondità massima di 1,60 metri, entro il quale le persone non esperte nel nuoto possono effettuare la balneazione.** Tale limite deve essere segnalato con gavitelli di colore bianco, disposti ad intervalli non superiori a metri 5 (cinque) e collegati con sagola galleggiante, ancorata sul fondo alle due estremità.
4. In caso di impossibilità di ancoraggio dei gavitelli, in presenza di coste a rapido declivio in cui le acque sicure terminino prima di 10 metri dalla battigia, o laddove l'ingresso in acqua alta avvenga attraverso strutture artificiali, i concessionari/titolari di strutture balneari sono tenuti ad apporre, in prossimità della battigia o dell'ingresso in acqua, idonea segnaletica, redatta in almeno quattro lingue (italiano, inglese, francese e tedesco), recante la scritta:

ATTENZIONE
PERICOLO ALTI FONDALI
BALNEAZIONE NON ADATTA AI BAMBINI NON
ACCOMPAGNATI ED AI NON ESPERTI AL NUOTO

5. I predetti soggetti devono provvedere tempestivamente, in caso di spostamento dei gavitelli per effetto di mareggiate o per qualsiasi altra causa, a ricollocare gli stessi ed i relativi corpi morti nella posizione determinata, secondo quanto previsto dai commi precedenti e, comunque, non oltre il primo giorno successivo al ristabilirsi di condizioni meteomarine corrispondenti al mare calmo, ferma restando, nelle more, l'apposizione sulla spiaggia di cartelli monitori plurilingue che recitino:

ATTENZIONE
LIMITE ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE
(METRI 150 DALLA COSTA) TEMPORANEAMENTE NON
SEGNALATO O SPOSTATO

6. Devono altresì rimuovere definitivamente i gavitelli e relativi corpi morti al termine della stagione balneare.
7. Laddove il fondale marino presenti irregolarità e/o asperità (buche sommerse, scogli, scalini, canali creati da correnti marine occasionali, ecc.), tali da creare situazioni

pericolose per l'incolumità dei bagnanti, il titolare della concessione è tenuto a segnalare tali pericoli. In particolare, la balneazione e la navigazione dovranno essere svolte con la massima prudenza per evitare i pericoli derivanti e i titolari degli stabilimenti balneari ed i Comuni (in corrispondenza delle spiagge libere) sono tenuti a posizionare i pertinenti segnalamenti in mare ed adeguati cartelli plurilingue sulla spiaggia indicanti la presenza di tali pericoli.

ARTICOLO 5

Disciplina della balneazione e delle altre attività

1. Nelle zone riservate alla balneazione e negli orari compresi tra le ore 08:00 e le ore 20:00, è vietato:
 - a) effettuare la navigazione, la sosta e l'ormeggio di qualsiasi unità navale a motore e a vela (surf, windsurf e kitesurf compresi), ad eccezione fatta per i mezzi addetti al soccorso e alla polizia marittima, nonché per i natanti senza propulsione meccanica e/o velica (canoe, pattini, mosconi, lance, pedalò S.U.P. e simili), che devono comunque evitare di arrecare nocimento o fastidio ai bagnanti.
 - b) praticare attività o giochi che possono arrecare danni o molestie ai bagnanti;
 - c) esercitare qualsiasi tipo di pesca, sia essa sportiva/ricreativa e professionale;
 - d) caricare o mantenere in armamento fucili o pistole subacquee;
2. È altresì vietato, eccetto quando necessario per il decollo e l'atterraggio su aeroporti costieri, il sorvolo delle spiagge e degli specchi acquei riservati alla balneazione, effettuato con qualsiasi tipo di velivolo, droni compresi, in contrasto con le previsioni normative dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) territorialmente competente. Tale prescrizione non si applica agli aeromobili di Stato e di soccorso.
3. Al fine di intraprendere una sicura balneazione, i bagnanti devono, in relazione al proprio stato e alle capacità natatorie, valutare le condizioni meteorologiche e del mare presenti nella zona, con particolare riferimento all'andamento del moto ondoso, alla temperatura e profondità delle acque.
4. Gli stessi devono prestare attenzione alle eventuali indicazioni ricevute dall'assistente ai bagnanti, anche a mezzo della bandiera issata sul pennone (rossa per il potenziale pericolo) ovvero tramite annunci con megafono.
5. Chiunque intenda tuffarsi e praticare il nuoto, anche subacqueo, nelle zone riservate alla balneazione, deve comunque verificare preliminarmente l'assenza di eventuali ostacoli o impedimenti costituenti un potenziale pericolo.
6. La balneazione al di là del limite delle zone e degli orari indicati all'art. 3 comma 1, deve essere condotta con la massima prudenza, verificando costantemente lo stato dello specchio acqueo circostante. Il bagnante che si trovi al di fuori delle acque riservate alla balneazione, al fine di essere facilmente individuabile, è **obbligato** a segnalare la propria presenza con un galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, collegato con una sagola quanto più vicina possibile al corpo del nuotatore e comunque di lunghezza non superiore a mt. 3. Tale obbligo

non sussiste per il bagnante che si immerge dalla propria unità e nuota in prossimità della stessa, entro 5 metri di distanza.

7. La fascia di spiaggia di 5 metri dalla battigia deve essere lasciata libera da ingombri (ad eccezione di quelli destinati al soccorso), anche per garantire la sicurezza della balneazione e, in particolare, l'agevole entrata e uscita dall'acqua dei bagnanti, nonché il transito del personale e dei mezzi preposti al soccorso.

ARTICOLO 6

Corridoi di atterraggio e disciplina della navigazione all'interno degli stessi

1. Negli orari compresi tra le ore 08:00 e le 20:00, le unità navali a motore o a vela, comprese le tavole a vela, per raggiungere le spiagge o le scogliere ovvero i limiti esterni della zona riservata alla balneazione, devono utilizzare inderogabilmente i corridoi di atterraggio (in conformità all'art. 4, comma 5, dell'ordinanza n. 51/2018, citata in premessa, relativa alla disciplina della navigazione da diporto).
2. I corridoi di atterraggio, come definiti all'art. 2, comma 1, lett. i) della presente ordinanza, devono essere delimitati con gavitelli, di colore giallo, distanziati ad intervalli di 20 metri e collegati con sagole galleggianti. All'inizio del corridoio lato spiaggia/scogliera, deve essere posizionato un cartello, redatto in almeno quattro lingue (italiano, inglese, francese e tedesco), recante la dicitura:

**CORRIDOIO DI ATTERRAGGIO
DIVIETO DI BALNEAZIONE**

3. All'interno dei corridoi le unità navali devono navigare a lentissimo moto e con rotte perpendicolari alla linea di costa, senza oltrepassare i limiti laterali della corsia. Le unità a motore, comprese le moto d'acqua, devono mantenere il motore al minimo regime di giri, in modo da evitare eccessive emissioni di scarico ed acustiche di disturbo per i bagnanti (in conformità all'art. 5, comma 2, della ordinanza n. 51/2018, citata in premessa, relativa alla disciplina della navigazione da diporto).
4. È fatto divieto di ormeggio/ancoraggio, balneazione e apnea e qualsiasi attività ludica in genere, sia all'interno dei corridoi di atterraggio sia, esternamente agli stessi, ai relativi gavitelli di segnalazione o sagole di congiunzione; il divieto vale anche per gli operatori commerciali del noleggio e della locazione, anche qualora provvisti di specifico titolo concessorio per l'ormeggio delle unità nautiche in specchio acqueo confinante con il corridoio. È consentita la sosta all'interno del corridoio per il tempo strettamente necessario a consentire l'imbarco/sbarco in sicurezza delle persone dirette/provenienti da terra.
5. I corridoi di atterraggio devono essere installati dai concessionari di aree per l'esercizio di attività nautiche, compreso il rimessaggio e il noleggio/locazione di natanti a motore, e dai concessionari di stabilimenti balneari che intendano esercitare il noleggio/locazione ovvero ricevere natanti, nel rispetto delle disposizioni delle competenti Autorità comunali e destinati all'uso pubblico.

6. I Comuni costieri hanno facoltà di installare corridoi di lancio in corrispondenza delle spiagge libere, in conformità a quanto previsto dai relativi Piani-Spiaggia e nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, provvedendo ad effettuare il periodico controllo sulla permanenza e sull'integrità della relativa segnaletica e, se del caso, all'immediato ripristino/sostituzione della stessa.

ARTICOLO 7




Disposizioni sull'organizzazione del servizio di salvataggio presso strutture balneari e spiagge/scogliere libere

1. I concessionari/titolari di strutture balneari, durante la stagione balneare e negli orari di apertura al pubblico delle strutture, devono attivare un efficiente **servizio di assistenza e salvataggio**, prevedendo un numero minimo di assistenti ai bagnanti che permetta di garantire il predetto servizio senza soluzione di continuità. I concessionari/titolari di strutture balneari devono dare comunicazione all'Autorità marittima almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'attività, compilando e inviando la «Comunicazione servizio salvataggio» (**Allegato 3**) via pec (cp-crotone@pec.mit.gov.it), contenente i dati dei bagnini abilitati a prestare servizio, secondo le modalità ivi indicate e corredati da copia della relativa abilitazione in corso di validità. In caso di assunzione di ulteriore personale e/o eventuali sostituzioni, i dati aggiornati andranno trasmessi tempestivamente alla Capitaneria di porto di Crotone con le medesime modalità su indicate.
2. Qualora la struttura balneare intenda operare al di fuori dei limiti temporali della stagione balneare, il servizio di assistenza e salvataggio **deve essere comunque garantito**. In caso contrario, qualora il servizio **non possa essere garantito**, gli stabilimenti balneari possono rimanere aperti solo per elioterapia; di conseguenza, i titolari della struttura hanno l'obbligo di: 1) procedere ad issare la bandiera rossa; 2) informare opportunamente l'utenza presente nella struttura balneare, anche tramite megafoni; 3) non fornire all'utenza alcun servizio direttamente riconducibile all'attività di balneazione, quale, ad esempio, la locazione di natanti da spiaggia (jole, pattini, sandolini, canoe ecc.) o altri mezzi simili; 4) esporre uno o più cartelli ben visibili dagli utenti, redatti in almeno quattro lingue (italiano, inglese, francese e tedesco), recanti la seguente dicitura:

ATTENZIONE
BALNEAZIONE NON SICURA
PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO

3. Il servizio di assistenza e salvataggio consiste nell'obbligo, per i concessionari/titolari di strutture balneari, di disporre di:

- a) un assistente ai bagnanti, per come definito dall'art. 2, comma 1, lett. b), della presente ordinanza, ogni 80 mt di fronte-mare della concessione o frazione di 80 mt. Il numero degli assistenti bagnanti **deve essere** integrato dalla singola struttura balneare in ragione di specifiche esigenze locali quali, a titolo esemplificativo, morfologia della costa e dei fondali, presenza di correnti marine superficiali, ostacoli naturali/artificiali che limitino la visibilità, particolare pressione antropica etc...
- b) una postazione di salvataggio ogni 80 mt o frazione di 80 mt, ubicata in una posizione (preferibilmente sopraelevata almeno di 1,8 mt rispetto alla spiaggia) che consenta la più ampia visuale possibile, sempreché, in relazione alla conformazione ed estensione dell'area in concessione, non si renda necessario individuare un ulteriore idoneo punto di osservazione;
- c) un pattino di salvataggio o, in alternativa - previa comunicazione al Capo del Circondario marittimo di Crotone - un'unità idonea al servizio di salvataggio di colore rosso/arancione recante la scritta (eventualmente in più lingue) "**SALVATAGGIO**" ed il nome della struttura balneare a cui appartiene, completo di scalmiere, remi, mezzo marinaio a gaffa e ancorotto, dotato di un salvagente anulare con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri. Tale unità non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi e deve essere prontamente utilizzabile (per le moto d'acqua, vedasi quanto disposto specificamente a seguire - commi da 9 a 12);
- d) una cintura/bretella con 200 metri di cavo galleggiante;
- e) due salvagente anulari conformi alla vigente normativa sulla navigazione da diporto, collegati ciascuno con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri, recanti indelebilmente il nome della struttura balneare cui appartengono e posizionati ai due lati estremi della stessa;
- f) un binocolo;
- g) un paio di pinne;
- h) un pennone di idonea altezza su cui devono essere issate alternativamente, a seconda della situazione, una delle seguenti bandiere:

 VERDE	servizio di assistenza attivo, condizioni favorevoli alla balneazione
 GIALLA	servizio di assistenza attivo, condizioni meteo-marine potenzialmente rischiose, obbligo di chiusura degli ombrelloni in presenza di forti raffiche di vento
 ROSSA	balneazione sconsigliata e/o pericolosa per cattivo tempo o in caso di assenza del servizio di salvamento. Si specifica altresì che tale ultima circostanza è consentita solo nei casi espressamente previsti dall'ordinanza in parola, e non esonera il titolare dello stabilimento balneare dall'attivare le procedure di cui al

	<p>precedente comma 2 e al successivo comma 7. L'innalzamento della bandiera rossa non può in alcun modo essere utilizzato come mera giustificazione di un temporaneo allontanamento dell'assistente ai bagnanti.</p>
--	---

- i) un megafono fisso o manuale per divulgare notizie di pubblico interesse, compreso l'attivazione e disattivazione del servizio di salvataggio.
4. Gli apprestamenti di cui alle lettere d), e), f), g) e i) devono essere tenuti, immediatamente pronti all'uso, nei pressi di ogni postazione di salvataggio istituita nell'ambito della concessione/stabilimento balneare.
 5. Più strutture balneari contigue, pur se intervallate da brevi tratti di spiaggia libera, possono assicurare il servizio di salvataggio, come sopra configurato, in forma collettiva/associata tra loro. In tal caso, prima dell'avvio del servizio in questa forma, i concessionari/titolari di strutture balneari interessati dovranno presentare al Capo del Circondario marittimo di Crotona, specifica richiesta congiunta di autorizzazione ad avvalersi di tale possibilità, indicando le strutture balneari interessate e le modalità dettagliate di organizzazione e di espletamento del servizio, e si atterranno alle disposizioni che saranno stabilite nel provvedimento autorizzatorio, se e quando rilasciato da questa Capitaneria di porto.
 6. Per ogni piscina ubicata all'interno della struttura balneare, ove esistente, è fatto obbligo di assicurare autonomo servizio di salvataggio garantito da personale aggiuntivo rispetto a quello impiegato per la sorveglianza dei tratti di spiaggia.
 7. Qualora il servizio di salvataggio, per fatti imprevisti ed imprevedibili, presenti deficienze rispetto a quanto stabilito nel presente articolo, i concessionari/titolari devono immediatamente informare la Capitaneria di porto di Crotona (0962-611601/603) e la competente Autorità comunale, applicando, ove necessario, le procedure di cui al precedente comma 2 e provvedendo all'attivazione urgente di ogni necessaria iniziativa per la risoluzione delle problematiche rilevate. Non costituiscono imprevisto e, pertanto, non autorizzano ad issare la bandiera rossa e a far mancare il servizio di assistenza e salvataggio, durante l'apertura al pubblico dello stabilimento, la consumazione dei pasti da parte dell'assistente ai bagnanti, né le altre pause o interruzioni contrattualmente e preventivamente convenute tra le parti; in tali casi, i concessionari/titolari delle strutture balneari devono provvedere alla sistematica sostituzione dell'assistente ai bagnanti che si assenta, in maniera tale da garantire la continuità e l'effettività del presidio di sicurezza balneare.
 8. Ai fini di una maggiore tutela degli assistenti bagnanti durante gli interventi di soccorso può essere utilizzato dagli stessi un giubbotto individuale di salvataggio ed una calotta di colore rosso vivo.
 9. Oltre al pattino, o all'altro mezzo nautico alternativo di cui al comma 3, lettera c), è data altresì facoltà di utilizzare una moto d'acqua da parte degli assistenti bagnanti, quale utile integrazione al mezzo nautico di tradizionale impiego sopra indicato. L'utilizzo della moto d'acqua a fini di salvamento è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

- a) preventiva comunicazione alla Capitaneria di porto di Crotone, a cura del responsabile del servizio di salvamento, nella quale costui si fa carico della responsabilità dell'espletamento del servizio anche con tale mezzo;
- b) titolarità di patente nautica da parte del conduttore della moto d'acqua;
- c) presenza a bordo, in aggiunta al conduttore, di un abilitato al salvamento.

10. La moto d'acqua usata per le finalità di cui al comma che precede:

- a) non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi e deve recare la scritta "**SALVATAGGIO**";
- b) deve essere provvista di barella, con ancoraggio centrale in acciaio e di due laterali elastici, dotata di maniglie laterali di ampia circonferenza idonea al recupero/trasporto;
- c) per raggiungere/allontanarsi dalla costa deve utilizzare esclusivamente il corridoio di atterraggio, di cui al precedente art. 6;
- d) deve essere costantemente mantenuta in perfetta efficienza, pronta per il servizio di salvamento cui è destinata e posizionata in prossimità della battigia unitamente al natante di salvataggio tradizionale,
- e) deve essere dotata di:
 - 1. dispositivo di retromarcia;
 - 2. pinne;
 - 3. coltello;
 - 4. cima di traino con moschettoni;
 - 5. stacco di massa di scorta;
 - 6. fischiello;
 - 7. torcia stagna;
 - 8. strumento di segnalazione sonora;
 - 9. apparato radio di comunicazione VHF marino;
- f) il conduttore della moto d'acqua deve indossare:
 - 1. casco protettivo;
 - 2. scarpe in neoprene o tipo ginnastica;
 - 3. giubbotto di salvataggio.

11. La moto d'acqua deve essere condotta con il criterio della massima prudenza e responsabilità mirando alla tutela ed alla sicurezza dei bagnanti, anche durante le operazioni di soccorso che non devono mai compromettere l'incolumità di altre persone presenti.

12. La valutazione sulla scelta del mezzo da impiegare per la prestazione del servizio di salvamento, tra quelli consentiti o autorizzati dalla presente ordinanza, è rimessa al prudente apprezzamento del responsabile dello stesso, in funzione della situazione

contingente, quali condizioni meteo - marine, distanza del pericolante, presenza di bagnanti.

13. Fermo restando quanto prescritto dall'Autorità competente con provvedimento legalmente dato in materia di uso delle spiagge, in caso di impiego di unità cinofila abilitata al salvamento, come definita all'art. 2, comma 1, lett. j) della presente ordinanza, comunque ad integrazione del servizio di assistenza e salvataggio ordinariamente previsto e nel rispetto dell'igiene e della salute pubblica nonché delle disposizioni sulla tenuta e l'impiego dei cani, si dispone che:

- a) nelle spiagge in cui sia stato attivato un servizio di assistenza e salvataggio, i concessionari/titolari di strutture balneari - ovvero, nelle spiagge o scogliere libere, i Comuni rivieraschi - hanno facoltà di integrare il suddetto servizio avvalendosi di unità cinofila abilitata al salvamento. In caso di attivazione del predetto servizio integrativo, deve essere data comunicazione alla locale Autorità marittima nonché al Comune e all'Azienda sanitaria provinciale competenti per territorio specificando località e modalità dell'attività proposta;
- b) nel caso in cui sia consentita la presenza in spiaggia di unità cinofila abilitata al salvamento, non facente parte del servizio di assistenza e salvataggio ordinariamente previsto, deve essere informato il più vicino assistente ai bagnanti al fine della verifica dei relativi titoli abilitativi e della possibilità dell'eventuale chiamata in caso di necessità;

ARTICOLO 8

Obblighi e facoltà dei comuni costieri sulle spiagge libere

1. Sulle spiagge libere i Comuni costieri:

- assicurano il servizio di salvamento con le modalità di cui al precedente articolo 7 ed appongono le segnalazioni delle zone marittime previste dagli articoli 3 e 4;
- per i tratti di costa a picco sul mare soggetti a fenomeni franosi e/o erosivi, devono provvedere all'emanazione di apposite ordinanze d'interdizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. L'eventuale conseguente interdizione degli antistanti specchi acquei sarà disciplinata con apposita ordinanza dell'Autorità Marittima, ai sensi dell'art. 59 del Regolamento di esecuzione al Codice della navigazione.
- se non garantiscono il servizio di salvamento provvedono all'apposizione, sulle spiagge e scogliere libere, di idonea segnaletica monitoria, redatti in più lingue (almeno in italiano e in inglese), riportante il seguente avviso:

ATTENZIONE
BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO
DI SALVATAGGIO

- se non garantiscono il posizionamento delle segnalazioni delle zone marittime riservate alla balneazione di cui all'articolo 4 comma 1 della presente ordinanza, provvedono all'apposizione, sulle spiagge e scogliere libere, di idonea segnaletica monitoria, redatta in tre lingue, riportante il seguente avviso:

ATTENZIONE
**LIMITE ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE NON
SEGNALATO**

- se non garantiscono il posizionamento delle segnalazioni del limite delle acque sicure di cui all'articolo 4 comma 1 della presente ordinanza, provvedono all'apposizione, sulle spiagge e scogliere libere, di idonea segnaletica monitoria, redatta in tre lingue, riportante il seguente avviso:

ATTENZIONE
LIMITE ACQUE SICURE (METRI 1,60) NON SEGNALATO

- hanno l'obbligo di verificare l'integrità della segnaletica nel corso della stagione balneare e provvedono, se necessario, al ripristino/sostituzione della stessa;
 - curano l'apposizione di idonea segnaletica per avvisare del divieto di accesso ad aree ove sussistano pericoli di frane in prossimità delle coste a picco e falesie;
 - hanno facoltà di installare corridoi di lancio sulle spiagge libere in conformità a quanto previsto nel rispettivo piano spiaggia.
2. Per comprovate ragioni tecniche, i Comuni potranno richiedere al Capo del Circondario marittimo - ai sensi dell'art. 14, comma 6, della presente ordinanza - una specifica deroga in ordine alle modalità di segnalazione dei limiti della zona riservata alla balneazione previsti nell'art. 4; l'autorizzazione, se e quando rilasciata, indicherà le condizioni alternative da attuare e avrà la validità indicata nella medesima.
 3. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano, ove compatibili, le disposizioni stabilite per i concessionari e contenute nella presente ordinanza.

ARTICOLO 9

Altre disposizioni particolari per gli stabilimenti balneari

1. Gli stabilimenti balneari devono essere dotati e tenere esposti in modo visibile:
 - a) tabella riportante i numeri di pronto intervento e soccorso;
 - b) tabella recante i significati delle bandiere esposte;
 - c) idonee sistemazioni antincendio, nel rispetto delle vigenti normative in materia;

- d) utenza telefonica il cui numero deve essere comunicato all'autorità marittima e comunale;
- e) un locale adibito esclusivamente al primo soccorso, contraddistinto dalla scritta "**PRIMO SOCCORSO**" e/o da un cartello monitore contraddistinto da una croce rossa, debitamente areato e/o raffrescato, illuminato e mantenuto in condizioni da renderne, all'occorrenza, compatibile la destinazione allo scopo; presso detta postazione devono essere tenute pronte all'uso le seguenti dotazioni:
- lettino rigido del tipo ambulatoriale;
 - 3 bombole di ossigeno terapeutico, ciascuna di almeno litri 1, caricata a 150 atm. ovvero almeno 2, ciascuna di almeno 3 litri e caricata a 200 atm; le bombole devono essere munite di riduttore di pressione corredato di manometro di controllo;
 - una cannula di respirazione bocca a bocca;
 - un pallone "Ambu" o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti autorità sanitarie;
 - una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dalla vigente normativa;
 - tre cannule oro-tracheali per la respirazione artificiale, di cui una per bambini;
 - un tiralingua e un apribocca;
 - un saturimetro digitale portatile.

Qualora il titolo autorizzativo all'esercizio non preveda alcun manufatto da poter destinare o adeguare a tale funzione, è possibile predisporre un'idonea postazione, adeguatamente riservata e destinata esclusivamente al primo soccorso che possieda, oltre alle dotazioni sopra elencate, anche i seguenti requisiti:

- adeguata protezione dal sole;
 - piano di calpestio rigido e adeguatamente igienizzato;
2. È fortemente raccomandato agli stabilimenti balneari di dotarsi, anche in forma collettiva/ associata tra loro, di un defibrillatore semi automatico funzionante, adatto al pronto soccorso cardiaco da ubicare all'interno della propria area in concessione, segnalato con apposita cartellonistica, al fine di renderlo utilizzabile da parte degli operatori abilitati in caso di necessità, fermo restando che le responsabilità, relative all'uso improprio della predetta apparecchiatura, restano in capo a chi ne fa uso. Sarà necessario individuare personale all'uopo abilitato all'utilizzo (certificato BLSD) sempre presente in struttura. Quanto sopra, fermo restando quanto disciplinato dalla vigente normativa sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori e di eventuali altri dispositivi salvavita.
3. I concessionari di stabilimenti/strutture balneari devono accertare la conformità del servizio di assistenza e salvataggio a quanto prescritto dalla presente ordinanza attraverso una frequente attività di autoverifica, da effettuarsi anche seguendo la check-list allegata alla presente ordinanza (**Allegato 1**), che deve essere compilata almeno all'inizio dell'attività stagionale e custodita presso le medesime

stabilimenti/strutture, per essere esibita alle autorità preposte al controllo, provvedendo ad informare immediatamente la Capitaneria di porto di Crotona e, quando necessario, l'Autorità comunale, delle eventuali problematiche nonché delle iniziative intraprese per la risoluzione delle stesse.

4. nel caso di rinvenimento di nidi di tartarughe marine, provvedere immediatamente a delimitare l'area, di allontanare l'utenza e dare immediata informazione all'Autorità marittima;

ARTICOLO 10

Obblighi per l'assistente ai bagnanti/gestore dello stabilimento

1. L'assistente ai bagnanti, nell'esercizio delle sue funzioni, riveste la qualifica di esercente un servizio di pubblica necessità.
2. L'assistente ai bagnanti deve essere impiegato **esclusivamente** per il servizio di salvataggio e **non può essere destinato ad altre attività**. Di tale inosservanza sono ritenuti responsabili i concessionari/gestori degli stabilimenti balneari e i titolari delle strutture che si avvalgono in maniera impropria dell'opera degli assistenti bagnanti. Questi ultimi ne rispondono in solido.
3. L'assistente ai bagnanti è dotato di una maglietta di colore rosso con la scritta bianca "**SALVATAGGIO**" e di un fischiello e, fatti salvi gli obblighi in capo ai titolari delle strutture balneari, durante l'esercizio delle sue funzioni deve:
 - a) svolgere l'attività stazionando il più possibile e, comunque, nelle ore di maggiore affluenza di bagnanti a bordo del natante adibito al salvataggio, navigando lungo la zona riservata alla balneazione;
 - b) quando a terra, stazionare nei pressi della postazione di salvataggio o nel punto di maggiore osservazione, prestando la massima attenzione allo svolgimento della balneazione;
 - c) segnalare con immediatezza al concessionario eventuali fatti impeditivi del regolare espletamento del servizio;
 - d) ispezionare lo specchio acqueo immediatamente prospiciente il fronte balneare a mare della concessione, segnalando eventuali ostacoli, impedimenti costituenti potenziale pericolo per la pubblica e privata incolumità;
 - e) segnalare con immediatezza alle competenti autorità marittime qualsiasi situazione di pericolo, ovvero sinistro/incidente/inquinamento occorsi in mare o sugli arenili;
 - f) prestare primo soccorso in caso di incidenti connessi alla balneazione (malori, lesioni, congestione, pericolo di annegamento, ecc.), nei limiti dei propri compiti di prima assistenza alla persona in pericolo o infortunata. Durante le cure, qualora l'assistente non venga prontamente sostituito, il gestore della struttura dovrà fare issare la bandiera rossa ed informare l'utenza, anche a mezzo megafono, circa la temporanea indisponibilità dell'assistente al salvamento;

- g) nel caso di persona scomparsa, dare immediato avviso, anche per il tramite del gestore della struttura balneare, alle Autorità e attivare immediatamente le ricerche nell'immediate vicinanze della zona di propria pertinenza.
- h) vigilare che la fascia di 5 metri dalla battigia sia mantenuta libera nei termini previsti dal comma 6 dell'art. 5;
- i) portare a conoscenza dei bagnanti i divieti contenuti nella presente ordinanza nonché eventuali situazioni di rischio o pericolo per la balneazione;
- j) provvedere ad issare la prescritta bandiera rossa, indicante un potenziale rischio per la balneazione in relazione allo stato del mare o ad altre contingenti condizioni di pericolo, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 7, comma 7, della presente ordinanza; ad issare la bandiera gialla in caso di vento forte e a far chiudere gli ombrelloni;
- k) mantenere, in ogni circostanza, un contegno corretto fornendo la propria collaborazione a richiesta dell'autorità marittima o delle Forze di polizia, richiedendo il loro intervento secondo le esigenze ed in caso di turbative, anche tramite il titolare dello stabilimento;
- l) compilare ed inviare senza ritardo alla Capitaneria di porto di Crotona ai seguenti contatti mail: cpcrotone@mit.gov.it, cp-crotone@pec.mit.gov.it, la scheda di pronto intervento di cui all'**allegato 2**, qualora si verificano eventi di rilievo (in particolare attività di assistenza prestate a utenti/bagnanti anche nelle aree viciniori alla concessione). La scheda dovrà essere compilata anche per comunicare le ricorrenti lamentele dell'utenza, la nidificazione di tartarughe, la presenza di meduse e di alghe/mucillagini sia in mare che spiaggiate al fine di favorire una raccolta statistica finalizzata all'implementazione della sicurezza della balneazione e della navigazione sottocosta e dell'ambiente marino in genere;
- m) verificare prima dell'inizio del turno di lavoro, la consistenza e lo stato di conservazione di tutte le dotazioni/ D.P.I., avendo cura di richiederne al titolare dello stabilimento la sostituzione/integrazione ove le stesse siano mancanti, deteriorate o insufficienti.

ARTICOLO 11

disciplina delle immersioni subacquee - rinvio

1. L'attività di immersione subacquea è disciplinata con ordinanza n. 28 in data 5 maggio 2010 ² di questa Capitaneria di porto, recante la disciplina dello svolgimento delle attività subacquee non professionali, compiute in apnea, con apparecchi ausiliari di respirazione, con maschera e tubo di respirazione (c.d. "snorkeling"), nelle acque del Circondario marittimo di Crotona.

² Vedasi Allegato 5

ARTICOLO 12

Disciplina della pesca - rinvio

1. In aggiunta al divieto generico di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), l'esercizio della pesca marittima deve essere condotta secondo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia. Durante la stagione balneare, dalle ore 08:00 alle ore 20:00, la pesca subacquea, anche sportiva, può essere esercitata solo oltre i 500 metri dalla costa;
2. È sempre vietato attraversare le zone frequentate da bagnanti con arma subacquea carica;
3. Chiunque eserciti attività (di pesca) subacquea deve segnalare la propria presenza nei modi indicati dalla normativa vigente (bandiera rossa con banda trasversale bianca/barca appoggio). Ogni subacqueo deve operare solo entro il raggio di 50 metri dalla verticale del segnale o della barca di appoggio;
4. È fatto obbligo ai conduttori di qualsiasi unità navale di navigare ad una distanza non inferiore ai 100 metri dai segnalamenti prescritti per legge indicanti la presenza di un sub in immersione.

ARTICOLO 13

Disciplina dello sci nautico, paracadutismo ascensionale, traino di piccoli gommoni, moto d'acqua, tavole a vela, tavole con aquilone o mezzi trainati da aquiloni, ecc.

1. Chiunque intenda svolgere le attività di sci nautico, paracadutismo ascensionale, traino di piccoli gommoni (banana boat ecc.), ovvero utilizzare moto d'acqua, tavole SUP (stand up paddle), tavole a vela (windsurf ecc.) e tavole con aquilone o mezzi trainati da aquiloni (kite-surf ecc.) e mezzi simili, deve attenersi alle vigenti disposizioni in materia; in particolare, all'ordinanza n. 51/2018 di questa Capitaneria di porto, con riferimento anche ai discendenti adempimenti di tipo amministrativo previsti.

ARTICOLO 14

Eventi di rilievo, rinvii e deroghe

1. La balneazione in prossimità delle zone costiere interessate da movimenti franosi, deve essere condotta nel rispetto delle ordinanze emanate in materia. Tutti i bagnanti devono prestare la massima attenzione, mantenendosi oltre il limite esterno dell'area interdetta.
2. Le attività di diporto nautico nonché di locazione e noleggio di natanti da diporto per finalità turistico e ricreative, devono essere condotte secondo quanto previsto dalla già citata ordinanza n. 51/2018 di questa Capitaneria di porto.
3. I comportamenti da tenere nei casi di rinvenimenti di ordigni esplosivi o presunti tali, lungo gli arenili e in mare sono fissati con ordinanza di questa Capitaneria di porto. In particolare, il ritrovatore deve informare immediatamente la più vicina Forza pubblica, mantenendosi distante dall'oggetto che, comunque, non deve mai essere toccato.

4. L'ecosistema marino/costiero deve essere sempre tutelato. Quindi tutte le attività svolte in mare e lungo gli arenili devono essere condotte nel rispetto delle ordinanze emanate in materia di tutela ambientale da parte di questa Capitaneria di porto. In particolare, nell'Area marina protetta di "Capo Rizzuto", devono essere condotte nel rispetto del D.M. 19 febbraio 2002 (sostitutivo del D.M. 27 dicembre 1991 e istitutivo dell'A.M.P.) e del D.M. 26 maggio 2009 ("*Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'Area marina Protetta di Capo Rizzuto*"), oltre che del "*Disciplinare integrativo*" valido per l'anno corrente.
5. Lo svolgimento di manifestazioni nell'ambito del litorale marino/costiero (regate veliche, gare di pesca/pesca subacquea, gare di canottaggio/canoa/nuoto, spettacoli pirotecnici, processioni a mare, ecc.) deve essere autorizzato dalla Capitaneria di porto, come previsto dall'ordinanza n. 17 in data 31 marzo 2009³.
6. In presenza di particolari circostanze tecnico-operative, supportate da idonei accertamenti e/o documentazione, il Capo del Circondario marittimo di Crotone può concedere eventuali deroghe alle disposizioni della presente ordinanza.

ARTICOLO 15

Violazioni

1. Chiunque non osservi le norme stabilite dalla presente ordinanza è punito, sempreché il fatto non costituisca reato, ai sensi:
 - degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del codice della navigazione;
 - del D.lgs n. 171/2005 e pertinenti norme in materia di assicurazione obbligatoria;
 - del D.lgs. n. 4/2012;
2. L'accertata inosservanza delle norme della presente ordinanza costituirà, inoltre, oggetto di specifica comunicazione all'Ente Locale per le azioni di competenza.

ARTICOLO 16

Prescrizioni particolari

1. I titolari/gestori devono sensibilizzare i propri bagnanti a segnalare tempestivamente gli incidenti verificatisi sul demanio marittimo e negli specchi acquei attraverso il NUMERO UNICO EUROPEO PER LE EMERGENZE (NUE) 112 o del NUMERO BLU 1530.

ARTICOLO 17

Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicazione

1. La presente ordinanza entra in vigore con la pubblicazione sul sito istituzionale, <http://www.guardiacostiera.gov.it/crotone> ed abroga e sostituisce l'ordinanza n. 28 in data 22 aprile 2025 di questa Capitaneria di porto.

³ Vedasi Allegato 5.

2. La presente ordinanza, comprensiva del decalogo del bagnante, deve essere esposta a cura dei concessionari di strutture balneari, circoli nautici e punti di ormeggio, in luogo ben visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare. Al fine di divulgare maggiormente il contenuto della stessa, è raccomandata l'affissione anche presso le strutture balneari o ricettive anche se non ricadenti sul pubblico demanio marittimo.
3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le norme contenute nella presente ordinanza, affissa all'albo degli uffici marittimi del Circondario marittimo di Crotona e la cui diffusione sarà assicurata anche mediante:
 - distribuzione ai Comuni costieri;
 - divulgazione a cura dei mezzi d'informazione;
 - inserimento nel sito web <http://www.guardiacostiera.gov.it/crotona>

Crotona, (data di acquisizione sul sistema Documit)

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Domenico MORELLO
(Documento sottoscritto digitalmente)

Firmato Digitalmente da/Signed by:

DOMENICO MORELLO

In Data/On Date:

giovedì 14 maggio 2026 16:50:54

ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE
CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA DI CROTONE
Check-List auto-verifica (art. 9, comma 3)

1	esposizione dell'ordinanza dell'autorità marittima in luogo ben visibile. (art. 16, comma 2)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
2	possesso della licenza di concessione in regolare corso di validità, rilasciata dalla competente autorità comunale (art. 36 cod. nav.)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
3	gavitelli di colore rosso/arancione, disposti parallelamente alla linea di costa, ancorati al fondo e posti a distanza massima di 50 metri l'uno dall'altro ed a 150 metri massimo dalla battigia, nel tratto di mare antistante l'area assentita in concessione. (art. 4, comma 1, della ord. di sic. baln.) - (estremi della eventuale deroga concessa _____)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
4	nel caso di esercizio di attività nautiche e noleggio/locazione di natanti messa in opera di corridoi di lancio (larghezza = > 10 mt. – gavitelli gialli distanziati ad intervalli di 20 mt. che si sviluppano verso il largo per una distanza di 150 mt). (art. 6 della ord. di sic. baln.)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
5	pattino o altra unità idonea di colore rosso/arancione recante la scritta (eventualmente in più lingue) "SALVATAGGIO", completo di scalmiere, remi, mezzo marinaio a gaffa e ancorotto, dotato di un salvagente anulare con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri. (art. 7, comma 3, lettera c), della ord. di sic. baln.)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
6	gavitelli di colore bianco, disposti parallelamente alla linea di costa, ancorati al fondo e posti ad intervalli non superiore a 5 metri l'uno dall'altro o in alternativa l'apposizione di cartelli (per l'indicazione del limite delle acque sicure – profondità 1,60 mt.). (art. 4, comma 3, della ord. di sic. baln.) - (estremi della eventuale deroga concessa _____)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
7	idonea postazione adibita a pronto soccorso con dotazioni di primo soccorso pronte all'uso, costituite da: tre bombole individuali di ossigeno da almeno 1 litro caricata a 150 atm. (ovvero almeno 2, ciascuna di almeno 3 litri e caricata a 200 atm.), tre cannule oro-tracheali, una cannula di respirazione bocca a bocca, un pallone AMBU; un tiringua e un apribocca; cassetta di pronto soccorso contenente le dotazioni prescritte dalla normativa vigente. (art. 9, comma 1, lettera e), della ord. di sic. baln.)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
8	una postazione di salvataggio ubicata in posizione che consenta la più ampia visuale possibile e appeso pennone per issare le bandiere di segnalazione. (art. 7, comma 3, lettere b) e h), della ord. di sic. baln.)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
9	un assistente ai bagnanti (con apposita tenuta identificativa) per ogni 80 mt. e frazioni successive di fronte balneare. (art. 3, comma 3, lettera a), della ord. di sic. baln.) - (In caso di servizio di salvataggio collettivo/associato, indicare estremi della eventuale deroga concessa _____.)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
10	l'assistente ai bagnanti deve avere in dotazione: un binocolo; un paio di pinne; mt. 200 di cavo di salvataggio di tipo galleggiante con cintura o bretelle; il megafono fisso o manuale. (art. 3, comma 3, lettere d), f), g) e i), della ord. di sic. baln.)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
11	posizionamento di due salvagente anulari, conformi alla normativa sulla navigazione da diporto, con sagola galleggiante lunga almeno 25 mt. (art. 3, comma 3, lettera e), della ord. di sic. baln.)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
12	tabella riportante i numeri di pronto intervento e soccorso (art. 9 della ord. di sic. baln.)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
13	la fascia di 5 metri dalla battigia è libera da ingombri.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
14	tabella recante i significati delle bandiere esposte.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
15	comunicazione utenza telefonica dello stabilimento.	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
16	saturimetro	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO

Concessione demaniale marittima nr. _____ rilasciata in data ___/___/___ dal Comune di _____
 Estensione del fronte-mare mt. _____ .
 Autorizzazione ai sensi dell'art.45/bis del Codice della navigazione nr. _____ rilasciata in data ___/___/___ .
 Gestione _____ .
 Data ___/___/___ Firma _____

LA PRESENTE CHECK-LIST, DA ESIBIRE ALLE AUTORITÀ PREPOSTE AL CONTROLLO, È OBBLIGATORIA E NON È, IN OGNI CASO, ESAUSTIVA DELL'APPLICAZIONE DI TUTTE LE DISPOSIZIONI IN VIGORE MA RAPPRESENTA, UNICAMENTE, UN AUSILIO PER IL CONCESSIONARIO SULLA VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DI ALCUNE PREDISPOSIZIONI DI SICUREZZA.

COMUNICAZIONE SERVIZIO SALVAMENTO

La presente comunicazione, compilata e sottoscritta dal concessionario/gestore di struttura balneare o dai comuni per le postazioni posizionate presso le spiagge libere (in caso di servizio svolto in forma singola) o da più concessionari/gestori (in caso di servizio svolto in forma associata) deve essere presentata annualmente alla Capitaneria di Porto di Crotona, almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'attività. Nel caso in cui, nel corso della stagione, i dati comunicati subiscano variazioni, dovrà essere trasmessa una nuova scheda.

La scheda deve essere inviata alla Capitaneria di Porto di Crotona, via p.e.c. all'indirizzo: cp-crotone@pec.mit.gov.it

Salvataggio In Forma Singola (Un Bagnino Ogni 80 Metri)	
Anno _____	Comune _____
Località/Spiaggia _____	
Denominazione Struttura _____	
Generalità Del Titolare/Gestore (O Legale Rappresentante Se Trattasi Di Società)	
<u>Se Il Servizio È Svolto Singolarmente:</u>	
Nome E Cognome _____	
Recapito Telefonico Di Pronta Rintracciabilità _____	
E-Mail _____	
1. Nome E Cognome Del Bagnino _____	
2. Brevetto N. _____ Rilasciato In Data _____	
3. Documento Di Riconoscimento _____	
Rilasciato Da _____ Il _____	
Recapito Telefonico Di Pronta Reperibilità _____	

Salvataggio In Forma Consociata/Collettiva
(Sempre Nell'ambito Di 80 Metri Di Fronte Al Mare)

Generalità Del Titolare/Gestore
(O Legale Rappresentante Se Trattasi Di Società)

1. Nome E Cognome _____

• Recapito Telefonico Di Pronta Rintracciabilità _____

• Denominazione Struttura _____

• E-Mail _____

2. Nome E Cognome _____

• Recapito Telefonico Di Pronta Rintracciabilità _____

• Denominazione Struttura _____

• E-Mail _____

3. Nome E Cognome _____

• Recapito Telefonico Di Pronta Rintracciabilità _____

• Denominazione Struttura _____

• E-Mail _____

Generalità del bagnino
(o dei bagnini se più di uno) impiegato in forma consociata/collettiva

1. Nome E Cognome Del Bagnino _____

Brevetto N. _____ Rilasciato In Data _____

Documento Di Riconoscimento _____

Rilasciato Da _____ Il _____

Recapito Telefonico Di Pronta Reperibilità _____

2. Nome E Cognome Del Bagnino _____

Brevetto N. _____ Rilasciato In Data _____

Documento Di Riconoscimento _____

Rilasciato Da _____ IL _____

Recapito Telefonico Di Pronta Reperibilità _____

La presente comunicazione segue quella già effettuata in data _____ (da compilare solo in caso di variazioni)

Data di compilazione _____

Firma (Concessionario/i)



Il decalogo del Bagnante

1. Non fare il bagno se non sei in perfette condizioni psicofisiche;
2. Anche se sei un buon nuotatore non forzare il tuo fisico;
3. Dopo una lunga esposizione al sole entra in acqua gradualmente;
4. Lascia trascorrere almeno tre ore dall'ultimo pasto prima di fare il bagno;
5. Non entrare in acqua quando è esposta la bandiera rossa;
6. Se non sai nuotare, bagnati in acque molto basse;
7. Non allontanarti oltre i gavitelli che delimitano la zona di sicurezza per la balneazione;
8. Non allontanarti dalla spiaggia oltre i 50 m. usando materassini, ciambelle, galleggianti o piccoli canotti gonfiabili;
9. Evita di tuffarti dagli scogli;
10. Osserva quanto previsto nelle ordinanze per la disciplina delle attività balneari, in particolare:
 - non recare disturbo alla quiete dei bagnanti (schiamazzi, giochi, radio a volume elevato);
 - non portare animali sulla spiaggia, ad eccezione delle zone ove espressamente previsto;
 - non montare tende, accendere fuochi, campeggiare sulla spiaggia.

PER L'EMERGENZA IN MARE E' ATTIVO IL NUMERO BLU 1530, GRATUITO SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE AD ATTIVO 24 ORE SU 24, TUTTI I GIORNI DELL'ANNO.

Ordinanza n. 51/2028 in data 13.06.2018 recante “*Disciplina delle attività ludico-diportistiche nel compartimento marittimo di Crotona*”



Ordinanza n. 28/2010 in data 05.05.2010 recante “*Disciplina delle attività subacquee non professionali*”



Ordinanza n. 17 in data 30.03.2009 recante “*Manifestazioni nel Circondario marittimo di Crotona*”

